



Comune di Scordia

Città Metropolitana di Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

N° 19 del 24 marzo 2026 Seduta Pubblica

OGGETTO: Approvazione del Regolamento sulla definizione agevolata ai sensi dei commi da 102 a 110 della L.30 dicembre 2025 , n.199.

L'anno duemilaventisei (2026) il giorno ventiquattro (24) del mese di marzo alle ore 18:30 e seguenti, nella casa comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocato il Consiglio Comunale con determinazione del Presidente del Consiglio Comunale n. 7679 del 17.03.2026, invitati i consiglieri con avviso inviato tramite PEC, il medesimo si è riunito in seduta pubblica e ordinaria. Risultano presenti:

COGNOME E NOME		PRESENTE	COGNOME E NOME		PRESENTE
1	SCIACCA Rocco	P	9	LEONARDI Francesco	P
2	FRAZZETTO Antonino	P	10	FRAZZETTO Giuseppe	P
3	MINERVA Sara	P	11	MILAZZO Lucia	P
4	ISAIA Santi	P	12	RUSSO Eugenio	A
5	TRINGALI Valentina	P	13	MINISSALE Rosario	A
6	RUSSO Federica	P	14	BONACITI Maria	P
7	VENTURA Paolo Maurizio	P	15	CENTAMORE Salvatore	P
8	CRISTOFARO Rocco	A	16	BENNARDO Simona	P

Presenti:13

Assent:3

Partecipa il segretario comunale dott. Pietro Vincenzo Fallica.

Sono altresì presenti gli assessori comunale G. Calandra, V. Barchitta, J. Gulizia e C. Minissale.

Il presidente del consiglio comunale passa alla trattazione dell'ultimo punto posto all'ordine del giorno avente ad oggetto "Approvazione del Regolamento sulla definizione agevolata ai sensi dei commi da 102 a 110 della L.30 dicembre 2025, n. 199", concedendo immediatamente la parola all'assessore al bilancio per relazionare in merito all'argomento.

Dopo aver riferito che il regolamento in questione costituisce un "*passaggio fondamentale*" per quanto riguarda la riscossione dei tributi nel comune di Scordia, l'assessore comunale al bilancio dott. G. Calandra rende noto che la legge di bilancio 2026 (la l. n. 199 del 2025) ha dato facoltà ai comuni di adottare la cosiddetta rottamazione-quinquies ovvero di disciplinare autonomamente la definizione agevolata di tutte le proprie entrate patrimoniali e tributarie. L'amministrazione comunale –prosegue l'assessore Calandra nel proprio intervento- in base alla disciplina contenuta nella citata legge ha deliberato in giunta lo schema di regolamento, il quale, tra l'altro, prevede che, con la definizione agevolata, i cittadini possono regolarizzare la propria posizione debitoria con riferimento a tutti i tributi e entrate locali (IMU, TARI, servizio idrico, ecc.) di cui agli avvisi di accertamento e ingiunzioni di pagamento e di cui alle procedure esecutive (come fermi amministrativi e pignoramenti) emessi o avviate entro il 31 dicembre 2025. All'interno del regolamento in discussione –precisa l'assessore G. Calandra- è prevista altresì la possibilità per chi

ha già una rateizzazione in corso di optare per la nuova rottamazione per gli stessi tributi, così come può aderire alla rottamazione anche chi ha un contenzioso in corso con l'ente. Proseguendo nel proprio discorso, l'assessore Calandra illustra la procedura indicata nel regolamento in esame: dopo la pubblicazione dell'approvando regolamento sull'albo pretorio, saranno rese note con avviso pubblico le modalità per accedere alla rottamazione; il contribuente potrà richiedere la propria posizione debitoria al comune entro il termine dei successivi centoventi giorni dalla pubblicazione del regolamento in questione e, successivamente, gli uffici gli daranno una risposta e il contribuente, entro i successivi trenta giorni dal riscontro, deciderà se presentare o meno l'istanza di definizione agevolata, indicando quali tributi rottamare e il numero di rate da pagare. L'assessore Calandra ulteriormente puntualizza che il regolamento in esame prevede la possibilità di una rateizzazione in un numero massimo di 36 rate mensili e con un acconto del 10% da pagare come prima rata. L'assessore Calandra, infine, tiene a evidenziare che il regolamento in questione costituisce un'occasione unica per i cittadini per regolarizzare la posizione debitoria nei confronti del comune, confidando nella collaborazione dei concessionari della riscossione e di chi svolge attività di supporto dell'ente in questa direzione.

Concluso il discorso dell'assessore Calandra, il presidente del consiglio comunale chiede se qualcuno degli altri consiglieri intende intervenire.

Prende la parola il consigliere comunale F. Leonardi, il quale chiede se è possibile per il cittadino autodenunciarsi perché non ha ancora ricevuto alcun avviso o alcuna ingiunzione e cosa accade nel caso di un'unica posizione debitoria di cui sono soggetti passivi più coeredi, in particolare cosa accade *“se uno vuole pagare e l'altro non vuole pagare... se uno dei due può fare da garante o da responsabile”*.

Interviene la consigliera comunale M. Bonaciti, la quale preliminarmente dichiara di votare in senso favorevole al regolamento in esame in quanto esso rappresenta un vantaggio per quei cittadini che si vogliono mettere in regola senza pagare sanzioni e interessi, nonché un vantaggio per il comune che otterrà maggiori entrate economiche. La stessa consigliera Bonaciti invita l'amministrazione a essere più celere nel redigere gli atti e i regolamenti quando questi sono importanti e fa un analogo invito al collegio dei revisori dei conti, affinché detto organo rilasci i pareri in tempi utili, e alla competente commissione consiliare, la quale dovrebbe riunirsi anticipatamente e non soltanto un'ora prima del consiglio comunale in presenza di atti così importanti.

Si dà atto che alle 20:19 la consigliera F. Russo abbandona i lavori consiliari, portando a dodici il numero dei consiglieri comunali presenti in aula.

Prende la parola anche il consigliere P. M. Ventura, il quale chiede se, in forza dell'approvando regolamento, può essere richiesta la rottamazione per un tributo relativo all'annualità 2025.

L'assessore G. Calandra dà alcuni chiarimenti alle domande poste dai consiglieri, ribadendo che la rottamazione può essere richiesta solo in presenza di un accertamento esecutivo o di un'ingiunzione di pagamento emessi entro il 31 dicembre 2025, escludendosi, quindi, che l'autodenuncia di un contribuente possa produrre effetti utili ai fini della rottamazione e ricorrendo ad alcuni casi concreti con riferimento ai canoni dovuti per il servizio idrico. In riferimento alla posizione che riguarda più coeredi, l'assessore Calandra riferisce che in quest'ipotesi ogni coerede è coobbligato in solido con l'altro e che la scelta dell'uno si riflette sulla posizione degli altri. L'assessore Calandra prosegue nel proprio intervento, comunicando che i benefici della rottamazione decadono se non si paga l'unica rata o se non si pagano due rate anche non consecutive oppure se non si paga l'ultima rata del piano di rateizzazione e che, in questi casi, in capo contribuente riprendono validità tutte le sanzioni e gli interessi che, diversamente, sarebbero stati condonati. Rispetto alle osservazioni della consigliera Bonaciti, l'assessore Calandra ammette che il collegio dei revisori ha preso un pò di tempo prima di rilasciare il parere di propria competenza, ma ciò è accaduto solo perché il collegio aveva alcuni dubbi che sono stati risolti solo in un secondo momento.

Prende nuovamente la parola il consigliere F. Leonardi, il quale ritiene che, a suo parere, anche il contribuente che si autodenuncia deve poter accedere alla rottamazione, ritenendo che occorrerebbe un'apposita previsione regolamentare in merito.

Al consigliere comunale F. Leonardi replica l'assessore G. Calandra, il quale spiega che la parte capitale del tributo non è rottamabile, essendo rottamabili solo le sanzioni e gli interessi e che, pertanto, poichè in assenza di un'ingiunzione di pagamento o di un avviso di accertamento non vi sono sanzioni o interessi, l'autodenuncia di un cittadino non produrrebbe alcun effetto utile ai fini

della rottamazione. L'assessore Calandra tiene, poi, a chiarire che, se un cittadino non ha ricevuto alcun avviso di accertamento o ingiunzione di pagamento o pignoramento e intende, comunque, rateizzare un tributo comunale, può recarsi presso l'ufficio tributi del comune e richiedere la rateizzazione.

Riprende la parola il consigliere F. Leonardi il quale, replicando all'assessore Calandra, riferisce che *“c'è qualche squilibrio tra la SOGERT e l'ufficio tributi”*.

Prende nuovamente la parola anche la consigliera M. Bonaciti, la quale, rifacendosi all'intervento del consigliere F. Leonardi e provando a precisarne il senso, riferisce che gli uffici comunali non sono stati chiari sulla possibilità di ammettere alla rottamazione anche tributi per i quali è stato già approntato un precedente piano di rateizzazione e che, su questo aspetto, bisogna essere chiari.

Replica, quindi, l'assessore G. Calandra, il quale ribadisce che possono essere oggetto di rottamazione tutti quei tributi che abbiano come presupposto giuridico o un avviso di accertamento o un pignoramento o un'ingiunzione, anche quando rispetto a questi sono stati successivamente adottati piani di rateizzazioni o (con SOGERT o con ASSIST o con il comune di Scordia), precisando che tutto ciò che è già stato versato come interessi e sanzioni viene riconosciuto, in favore di chi accede alla rottamazione-quinquies, come acconto sulla parte capitale.

A questo punto il presidente del consiglio comunale, constatato che non ci sono ulteriori richieste di intervento, pone in votazione palese elettronica la proposta di deliberazione consiliare n. 9 del 20.03.2026 avente ad oggetto *“Approvazione del Regolamento sulla definizione agevolata ai sensi dei commi da 102 a 110 della L.30 dicembre 2025, n. 199”*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta;

Uditi gli interventi;

Visto il verbale dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente;

Visto il verbale della 2^a commissione consiliare permanente;

Visto l'esito della votazione palese elettronica resa su n. 12 consiglieri presenti e votanti, come accertato e proclamato dal presidente del consiglio comunale con l'assistenza del segretario generale, all'unanimità dei presenti

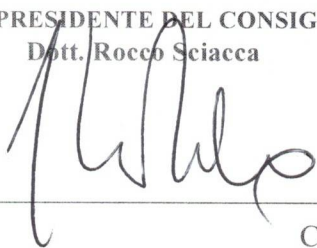
DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione consiliare n. 9 del 20.03.2026 avente ad oggetto *“Approvazione del Regolamento sulla definizione agevolata ai sensi dei commi da 102 a 110 della L.30 dicembre 2025 , n.199”*, la quale viene allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

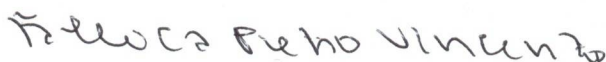
Non essendovi altro da deliberare o da discutere, il presidente del consiglio comunale dichiara chiusi i lavori alle ore 20:40

(Il testo integrale degli interventi che vengono fatti nel corso della seduta è riportato in formato audio digitale)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dott. Rocco Sciacca



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pietro Vincenzo Fallica



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N°

Il sottoscritto Responsabile del procedimento delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale

ATTESTA

che la presente deliberazione

- E' stata affissa all'albo Pretorio online e nel sito web istituzionale di questo Comune

Il giorno..... per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);

Dalla Residenza Municipale li.....

IL MESSO COMUNALE

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE VISTI GLI ATTI D'UFFICIO

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 pubblicata

all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dalal

.....come previsto dall'art. 11:

E' divenuta esecutiva il giorno

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell'atto (art. 12 comma 1)
- dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2

Dalla Residenza Municipale li.....

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI SCORDIA

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 del Registro Proposte

Area 2 ♦ Servizi Finanziari e Tributi

OGGETTO: Approvazione del Regolamento sulla definizione agevolata ai sensi dei commi da 102 a 110 della L. 30 dicembre 2025, n.199.

APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 DEL 24-03-2026

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Felice Pupo Vincenzo

Dichiarata esecutiva	immediatamente
☐	si
☐	no

Proposta di Deliberazione n° 9 del 20.03.2026 dell'Area 2

Oggetto: Approvazione del Regolamento sulla definizione agevolata ai sensi dei commi da 102 a 110 della L. 30 dicembre 2025, n.199.

PREMESSO che:

- il Commissario ad Acta, con i poteri del Consiglio Comunale, con deliberazione n°9 del 18.05.2022 ha approvato il DUP - Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
- il Commissario ad Acta, con i poteri del Consiglio Comunale, con deliberazione n°20 del 18.05.2022 ha approvato il bilancio di previsione 2020 -2022;

VISTE:

- la deliberazione del C.C. n.40/2023 con la quale è stato approvato il Rendiconto della Gestione 2021;
- la deliberazione del C.C. n.68/2023 con la quale è stato approvato il Rendiconto della Gestione 2022;

ATTESO che per l'approvazione dei superiori Rendiconti il comune di Scordia si è avvalso di quanto previsto dal D. Lgs. 267/2000 all'art. 151 comma 8 bis: *"Se il bilancio di previsione non è deliberato entro il termine del primo esercizio cui si riferisce il rendiconto della gestione relativo a tale esercizio è approvato indicando nelle voci riguardanti le 'Previsioni definitive di competenza' gli importi delle previsioni definitive del bilancio provvisorio gestito nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 163, comma 1. Ferma restando la procedura prevista dall'articolo 141 per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti e fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26.08.2016, n°174, l'approvazione del rendiconto determina il venir meno dell'obbligo di deliberare il bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce"*;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26 marzo 2024 con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Scordia ai sensi dell'art. 244 e seguenti del D. Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 250 del TUEL il quale testualmente recita: *"Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261, l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato con riferimento all'esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, l'ente applica principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso"*.

"Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei casi in cui nell'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli stessi sono previsti per importi insufficienti, il Consiglio o la Giunta con i poteri del primo, salvo ratifica, individua con deliberazione le spese da finanziare, con gli interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti nell'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all'esame dell'organo regionale di controllo, sono notificate al tesoriere".

CONSIDERATO che:

- i commi 102-110 della L. 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026) reintroducono la possibilità per gli enti territoriali (città metropolitane, province e comuni) di disciplinare autonomamente forme di definizione agevolata delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali (c. d. rottamazione-quinquies);
- con l'istituto della definizione agevolata di cui alla legge citata il legislatore ha voluto, in modo chiaro, introdurre un nuovo strumento di gestione delle entrate locali, in coerenza con vincoli di bilancio, seppur circoscritto a periodi temporali delimitati;

- gli obiettivi perseguiti dal legislatore sono quelli di semplificare l'effettuazione degli adempimenti prescritti in materia di tributi delle regioni e degli enti locali, migliorare la riscossione delle entrate, svolgere una funzione deflativa del contenzioso. Inoltre, la definizione agevolata riduce i tempi di acquisizione delle somme dovute ed evitano il ricorso alla fase di emissione degli atti di accertamento;

OSSERVATO che, in base alla disciplina contenuta nella legge sopra richiamata:

- il regolamento comunale di istituzione della definizione agevolata non risulta ancorato ai termini di approvazione del bilancio di previsione e, pertanto, potrà essere deliberato dagli enti locali in qualsiasi momento dell'anno;
- con riferimento ai contenuti del regolamento sono diverse le alternative a disposizione dell'ente locale, potendo quest'ultimo prevedere forme di definizione con riferimento ad atti di accertamento definitivi, a crediti ancora non oggetto di accertamento, a crediti in contenzioso, a crediti in riscossione coattiva, a rateizzazioni parzialmente o totalmente non pagate. Ovviamente l'ente potrà prevedere forme di definizioni per tutte le ipotesi sopra elencate o, invece, limitarsi ad alcune di esse o anche circoscrivere l'intervento ad alcune specifiche entrate, tributarie e non;
- non possono essere oggetto di definizione i crediti affidati all'Agenzia delle Entrate -Riscossione, in quanto il regolamento non può imporre oneri a carico del riscossore pubblico. Diversamente, tali oneri possono essere imposti al concessionario iscritto nell'albo di cui all'art. 53 del d. lg. 15 dicembre 1997, n. 446;
- la definizione agevolata approvata con regolamento dovrà riferirsi a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l'utilizzo di tecnologie digitali per gli adempimenti richiesti ai cittadini;
- il termine previsto per consentire l'adempimento degli obblighi di pagamento precedentemente in tutto o in parte non adempiuti non può essere inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto sul sito internet istituzionale dell'ente;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Municipale n.23 del 17 febbraio 2026 avente ad oggetto: *"Approvazione del Regolamento sulla definizione agevolata ai sensi dei commi da 102 a 110 della Legge 30 dicembre 2025, n.199"*;

ATTESO che l'adozione del regolamento sulla definizione agevolata, allegato alla sopra citata deliberazione di Giunta Municipale n.23/2026, è di competenza del Consiglio Comunale;

VISTI:

- l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Sicilia;
- la l. 7 agosto 1900, n. 241;
- il d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- la l. 30 dicembre 2025, n. 199;
- il vigente statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il vigente regolamento di contabilità comunale;

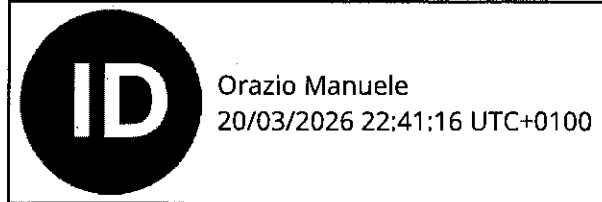
Per le motivazioni di cui in premessa che ivi si intendono integralmente riportate e trascritte

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

- 1) **DI PRENDERE ATTO** della deliberazione di Giunta Municipale n.23 del 17 febbraio 2026 avente ad oggetto: *"Approvazione del Regolamento sulla definizione agevolata ai sensi dei commi da 102 a 110 della Legge 30 dicembre 2025, n.199"* e del relativo Regolamento allegato;
- 2) **DI APPROVARE** lo schema del Regolamento sulla definizione agevolata ai sensi dei commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, composto da n. 9 articoli, che viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

- 3) **DI DICHIARARE**, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della l. r. 3 dicembre 1991, n. 44, l'atto che sarà deliberato immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere in merito.

Il Funzionario Redigente
Responsabile ad Interim Area 2
Orazio MANUELE



Il Proponente
Assessore al Bilancio
F.to
Dott. Gaetano Calandra

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario a norma dell'art. 1 della l.r. 11 dicembre 1991, n. 48 ed in ordine alla proposta di deliberazione che precede:

A T T E S T A

la copertura finanziaria della spesa con imputazione della stessa all'intervento/agli interventi in conto competenza/residui del bilancio corrente esercizio indicato/i nella proposta di deliberazione succitata

Scordia li.....

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi dell'art. 1, lettera i) della l.r. 11.12.1981, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, sulla proposta di deliberazione che precede, i sottoscritti esprimono i seguenti pareri:

Il Responsabile del Servizio	AREA 2 ♦ Servizi Finanziari e Tributi Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE Scordia 20.03.2026 Il Responsabile di E.Q. Area 2 Orazio MANUELE  Orazio Manuele 20/03/2026 22:42:22 UTC+0100
Il Responsabile di Ragioneria	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE Scordia 20.03.2026 Il Responsabile ad Interim Area 2 Orazio MANUELE  Orazio Manuele 20/03/2026 22:42:53 UTC+0100

EMENDAMENTO ALLO SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA AI SENSI DEI COMMI 102-110 ART. 1 LEGGE 30/12/2025 N. 199 DEL COMUNE DI SCORDIA

Premesso che:

- con delibera di giunta municipale n. 23 del 17 febbraio 2026, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema del regolamento per la definizione agevolata ai sensi dei commi 102-110 dell'art. 1 della l. 30 dicembre 2025, n. 199 (c. d. rottamazione-quinquies) del comune di Scordia;
- con l'adozione del regolamento in questione l'amministrazione comunale intende assicurare la possibilità di far ricorso alla definizione agevolata con riguardo a tutti i tributi e a tutte le entrate che devono essere riscossi dall'ente, prescindendo dalla loro natura e da una specifica annualità, includendovi anche i tributi e le entrate la cui gestione è di pertinenza dell'Organismo Straordinario di Liquidazione di Scordia (che con deliberazione n. 2 del 4 marzo 2026 si è espresso favorevolmente all'istituenda definizione agevolata da parte del comune) ed escludendo quelle per cui la facoltà di avvalersi della rottamazione-quinquies è espressamente esclusa dalla legge;
- fra i tributi per i quali non è possibile far ricorso alla rottamazione-quinquies rientrano, per espressa previsione della l. 30 dicembre 2025, n. 199, quelli cui la riscossione coattiva è di competenza dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione;

Ritenuto di dover precisare, nell'approvando regolamento comunale, che i tributi la cui riscossione coattiva è affidata all'Agenzia delle Entrate – Riscossione sono esclusi dall'operatività della riscossione-quinquies, e di dover, pertanto, presentare un apposito emendamento in merito al regolamento adottando;

Ritenuto, altresì, di dover precisare, in seno all'art. 3, comma 3, lett. b) del regolamento in questione che le rate sono mensili;

Visti:

- l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Sicilia;
- la l. 7 agosto 1990, n. 241;
- il d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- il vigente statuto comunale;
- il vigente regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il vigente regolamento di contabilità dell'ente;

Tutto ciò premesso, visto e considerato,

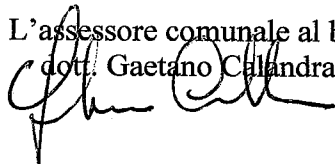
SI PROPONE DI EMENDARE

1) l'art. 1, comma 2, dell'approvando regolamento comunale sulla definizione agevolata ai sensi dei commi 102-110 art. 1 legge 30/12/2025 n. 199 (c. d. rottamazione-quinquies) del comune di Scordia secondo il testo che segue *“Restano escluse dall'applicazione del presente regolamento i tributi e le entrate la cui riscossione coattiva è affidata all'Agenzia delle Entrate – Riscossione e le entrate per le quali la normativa statale esclude espressamente la definibilità agevolata, nonché le addizionali ai tributi erariali e a ogni altra entrata non rientrate nella competenza regolatoria comunale”*;

2) l'art. 3, comma 3, lett. b), dell'approvando regolamento comunale sulla definizione agevolata ai sensi dei commi 102-110 art. 1 legge 30/12/2025 n. 199 (c. d. rottamazione-quinquies) del comune di Scordia secondo il testo che segue *“b) ovvero, versamento nel numero massimo di trentasei rate mensili, la prima delle quali di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione e, in ogni caso, per un importo non inferiore agli euro 50, 00, con scadenza al 31 ottobre 2026 e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza all'ultimo giorno di ciascun mese successivo”*.

L'assessore comunale al bilancio

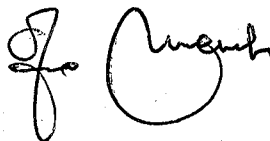
dot. Gaetano Calandra



Si esprime parere favorevole in merito all'istituzione di
CUI A PORGO -

Scelta 16/03/2026

IL RESPONSABILE AREA 2





Comune di Scordia

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE
AGEVOLATA AI SENSI DEI COMMI 102-110
DELLA L. 30 DICEMBRE 2025, N. 199**

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.19 del 24-03-2026

INDICE

- Articolo 1 – Oggetto e finalità del regolamento
- Articolo 2 – Ambito oggettivo e soggettivo della definizione agevolata
- Articolo 3 – Procedimento per la definizione agevolata
- Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata
- Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione
- Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore
- Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso
- Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente
- Articolo 9 – Entrata in vigore

Articolo 1 – Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del d. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ed in attuazione dell'art. 1, commi da 102 a 110 della l. 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata:

- dei tributi, dei canoni, degli oneri concessori, dei fitti e, in generale, di ogni entrata comunale non riscossa a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al r. d. 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, l. 27 dicembre 2019, n. 16, gestita dall'ente direttamente o tramite affidatario;
- dei debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della l. 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
- delle controversie tributarie pendenti al 31 dicembre 2025;
- delle procedure cautelari ed esecutive al 31 dicembre 2025.

2. Restano escluse dall'applicazione del presente regolamento le entrate per le quali la normativa statale esclude espressamente la definibilità agevolata, nonché le addizionali ai tributi erariali e a ogni altra entrata non rientrate nella competenza regolatoria comunale.

3. Gli obiettivi perseguiti dal legislatore sono quelli di semplificare l'effettuazione degli adempimenti prescritti in materia di tributi delle regioni e degli enti locali, di migliorare la riscossione delle entrate e di svolgere una funzione deflativa del contenzioso. Finalità del presente regolamento è, altresì, quella di ridurre i tempi di acquisizione delle somme dovute ed evitare il ricorso alla fase di emissione degli atti di accertamento.

Articolo 2 – Ambito oggettivo e soggettivo della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi emessi al 31 dicembre 2025 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:

- a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2025;
- b) un accertamento divenuto esecutivo entro il 31 dicembre 2025;
- c) la pendenza di una procedura cautelare o esecutiva al 31 dicembre 2025;

3. La definizione agevolata delle entrate patrimoniali determina il pagamento:

- a) dell'imposta e/o dell'entrata patrimoniale nella parte capitale dovuta;
- b) delle spese di notifica già sostenute dall'ente o dall'affidatario;
- c) degli eventuali oneri non definibili per legge o per loro natura.

4. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, e alle maggiorazioni di cui all'art. 27, sesto comma, della l. 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare un singolo debito incluso in un'ingiunzione di pagamento o in un accertamento esecutivo.

5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti.

6. Possono accedere alla definizione agevolata i soggetti passivi obbligati e coobbligati anche in solido che alla data di presentazione dell'istanza di cui al successivo articolo, risultano destinatari di:

- avvisi di accertamento;
- ingiunzione di pagamento;
- atti relativi a procedure esecutive o cautelari.

Articolo 3 – Procedimento per la definizione agevolata

1. Il comune di Scordia, su istanza del debitore da presentarsi entro centoventi giorni dalla pubblicazione della delibera approvativa del presente regolamento sul sito istituzionale dell'ente comunica, nei successivi trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono costituire oggetto di definizione agevolata.

2. Ai fini della definizione di cui all'art. 2 del presente regolamento, il debitore manifesta al comune di Scordia la sua volontà di avvalersene, rendendo, a pena di decadenza, entro i trenta giorni successivi alla notifica della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso comune mette a disposizione sul proprio sito istituzionale. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate tramite cui intende effettuare il pagamento. In caso di omissioni su elementi essenziali o di altre irregolarità non altrimenti sanabili in sede di presentazione dell'istanza, l'ufficio comunale competente inoltra al contribuente una richiesta di integrazione e/o chiarimenti, fissando un termine, non termine a quindici giorni, per il dovuto riscontro. Nel caso in cui il contribuente non risponda entro il termine assegnatogli dall'ufficio, lo stesso si intende rinunciatario rispetto all'istanza presentata.

3. Entro il termine dei successivi trenta giorni dalla presentazione dell'istanza ovvero dalla comunicazione integrativa del contribuente, il comune di Scordia notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento in un'unica soluzione: entro il 31 ottobre 2026;

b) ovvero, versamento nel numero massimo di trentasei rate, la prima delle quali di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione e, in ogni caso, per un importo non inferiore agli euro 50, 00, con scadenza al 31 ottobre 2026 e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza all'ultimo giorno di ciascun mese successivo.

4. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale maggiorato del 2 per cento annuo.

5. Con la comunicazione di cui al comma 2, il comune di Scordia indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. La definizione non produce effetti in caso di mancato o di insufficiente versamento:

- a) dell'unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento;
- b) di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento;
- c) dell'ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento.

Nelle superiori ipotesi, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

3. In considerazione delle inadempienze di cui al comma precedente, nei confronti del contribuente riprendono le procedure di riscossione coattiva per gli importi ancora dovuti, ivi inclusi anche gli interessi, le sanzioni e le altre voci accessorie al tributo per il quale è stata presentata istanza di definizione agevolata e sussistenti alla data della sua presentazione.

4. In ogni caso, l'inadempienza di cui al comma 3 del presente articolo osta al ripristino di qualsiasi piano di dilazione o di rateizzazione o di qualsiasi altro beneficio fiscale, comunque denominato, di cui il contribuente moroso usufruiva alla data di presentazione della domanda per la definizione agevolata.

5. La decadenza dai benefici conseguenti alla definizione agevolata descritti nei commi precedenti si verifica anche in caso di accertamento di dichiarazioni mendaci o di documentazione falsa da parte del richiedente in sede di presentazione dell'istanza di cui all'art. 3, comma 2, del presente regolamento.

6. La decadenza è dichiarata con provvedimento del competente ufficio comunale contenente il ricalcolo del dovuto.

7. Entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di cui al comma precedente, il contribuente può richiederne la disapplicazione esclusivamente per comprovata causa di forza maggiore che abbia reso impossibile il pagamento. Entro il termine dei successivi dieci giorni dalla data di presentazione dell'istanza, il competente ufficio comunale decide con provvedimento motivato e, in caso di accoglimento, dispone la riattivazione del piano di pagamento alle condizioni originarie, con eventuale rimodulazione delle scadenze.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'art. 2 del presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal comune di Scordia o dal proprio affidatario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento, agli accertamenti esecutivi e alle procedure cautelari ed esecutive di cui all'art. 2, comma

2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'art. 3, comma 3, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti dall'ente e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3, comma 2, del presente regolamento sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Con riferimento ai debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della l. 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, è ammessa la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

Il comune di Scordia relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 2, del presente regolamento non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Sono fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta.

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'art. 3, comma 2, del presente regolamento il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del comune di Scordia della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti.
2. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal comune di Scordia, con la presentazione della dichiarazione di cui al comma precedente il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.
3. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al relativo contenzioso ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
4. Nel caso di contenzioso relativo a più annualità o atti, il richiedente può richiedere la definizione agevolata solo per uno o più atti o per una o più annualità, indicandoli puntualmente nell'istanza di cui all'art. 3 comma 2, del presente regolamento.

Articolo 9 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione della delibera da parte del consiglio comunale e la sua conseguente esecutività.

A seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento, è da intendersi abrogata ogni altra disposizione regolamentare interna comunale con esso incompatibile.

Le disposizioni del presente regolamento cesseranno di aver applicazione a seguito dell'entrata in vigore di disposizioni legislative o regolamentari interne con esse incompatibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa espresso rinvio alla legislazione vigente in materia.



COMUNE DI SCORDIA

Città Metropolitana di Catania
Via Trabia n. 15
Organo di Revisione Economico Finanziario

Oggetto: parere sulla proposta di regolamento per la definizione agevolata ai sensi dei commi 102–110 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2025 n. 199.

Il Collegio dei Revisori dei Conti,

- Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 17/02/2026 avente ad oggetto: “Approvazione del Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dei commi 102–110 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2025 n. 199”;
- Visto l’art. 239, comma 1, lett. b), del TUEL (D.Lgs. 267/2000);
- Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del TUEL;
- Esaminato lo schema di regolamento predisposto dagli uffici competenti;
- Esaminato l’emendamento presentato in data 16/03/2026;
- Preso atto delle proiezioni di adesione così come indicate nella Relazione trasmessa con Prot. n.6975 del 10/03/2026 dal Responsabile del Servizio Finanziario e dal Segretario Generale;

Premesso che:

- con la deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 26 marzo 2024 è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario dell’Ente ai sensi dell’art. 244 del D. Lgs. 267/2000;
- l’ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato 2023/2025 e relativi allegati è stata approvata dal Consiglio Comunale con delibera numero 31 del 05/05/2025, e che il Bilancio Stabilmente riequilibrato 2023/2025 non è ancora stato approvato dal MINISTERO DELL'INTERNO Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale della Finanza Locale Ufficio 1 – Consulenza e studi finanza locale Consulenza per il risanamento degli Enti dissestati, il quale ha richiesto integrazioni con nota prot. 0066988 del 27.06.2025, a cui l’Ente ha dato riscontro con propria nota prot. dell’08/09/2025;

- con nota prot. 21803 del 19/02/2026 il MINISTERO DELL'INTERNO Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale della Finanza Locale Ufficio 1 – Consulenza e studi finanza locale Consulenza per il risanamento degli Enti dissestati, ha richiesto un supplemento di Istruttoria;
- la definizione agevolata è finalizzata a favorire la riscossione delle entrate comunali, riducendo sanzioni e/o interessi nei limiti previsti dalla norma;
- l'Ente ha effettuato una ricognizione dei carichi affidati all'Agenzia della Riscossione, **che come previsto normativamente non potranno essere oggetto di Definizione Agevolata;**
- **con deliberazione numero 02 del 04/03/2026 l'Organismo Straordinario di Liquidazione ha deliberato la possibilità di definire i tributi e le entrate la cui gestione è affidata allo stesso;**
- a seguito di richieste di chiarimenti formulati dal Collegio del 20/02/2026, del 12/03/2026 e del 23/03/2026 l'Ente ha fornito i chiarimenti con note prot. 6975 del 10/03/2026, nota prot. 7495 del 16/03/2026, la nota prot. 8031 del 20/03/2026 e la nota prot.8263 del 23/03/2026, che integralmente si richiamano;
- è stato presentato in data 16/03/2026 Emendamento allo schema di regolamento per la definizione agevolata ai sensi dei commi 102-110 art.1 legge 30/12/2025 n.199 del Comune di Scordia, con il quale vengono emendati: l'art.1 comma 2 e l'art.3 comma 3 lettera b del regolamento approvato dalla Giunta Municipale con delibera n.23 del 17/02/2026
- nella nota prot. 6975 del 10/03/2026 a firma del Responsabile dell'area 2 e del Segretario Comunale è prevista una percentuale di adesione e di riscossione del 70%;
- con nota prot. 8031 del 20/03/2026 il Responsabile dell'Area 2 ha trasmesso prospetto riepilogativo degli avvisi di accertamento IMU anno 2023 da riscuotere e con nota prot. 8263 del 23/03/2026 e lo stesso **ha attestato e confermato** che *“l'ambito applicativo del regolamento in oggetto riguarda esclusivamente gli avvisi di accertamento sull'imposta Municipale Propria (IMU) relativa all'anno 2023, così come indicato nel prospetto trasmesso con PEC in data 20/03/2026”, e che “con riferimento alle somme oggetto della predetta definizione agevolata, si comunica che per le stesse sarà previsto apposito accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE), in conformità a quanto stabilito nell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato e comunque non meno rispetto a quello che sarà previsto dalla normativa vigente in sede di redazione del Rendiconto e/o bilancio di Previsione.”*

Considerato che:

- l'iniziativa è supportata dall'analisi di convenienza economico-finanziaria come da nota prot. 6975 del 10/03/2026 e nota prot.7495 del 16/03/2026 a firma del Responsabile dell'Area 2 e del Segretario Generale;
- risultano disciplinati termini, modalità di adesione, rateizzazione, decadenza e controlli;

- l'Organismo Straordinario di Liquidazione ha deliberato la possibilità di definire i tributi e le entrate la cui gestione è affidata allo stesso;

ESPRIME

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione consiliare numero 8 del 17/02/2026 così come emendata con emendamento del 16/03/2026 avente ad oggetto “l’approvazione del Regolamento per la definizione agevolata ai sensi dei commi 102–110 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2025 n. 199”, si invita l’Ente:

- a monitorare periodicamente l’andamento delle adesioni e dei flussi di incasso;
- ad aggiornare, se necessario, il FCDE;
- a relazionare al Consiglio sugli effetti finanziari della misura.

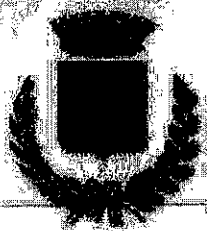
FIRMATO DIGITALMENTE

L’Organo di Revisione Economico Finanziaria dell’Ente

Dott. Giuseppe Cognata

Dott. Viola Graziano

Dott. Gurrieri Raffaele



COMUNE DI SCORDIA

Città Metropolitana di Catania
VIA TRABIA, 15 - 95048 SCORDIA (CT)
Tel. Centralino 095 651111 - Fax n. 095 7936000
Indirizzo PEC: comune.scordia@legalmail.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

nr. 23 del Reg.

data 17 febbraio 2016

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL REGOLAMENTO SULLA DEFINIZIONE AGEVOLATA AI SENSI DEI COMMI 102-110 DELLA L. 30 DICEMBRE 2005, N. 199

L'anno duemilaventisei, il giorno sedici del mese di febbraio alle ore 13,00 e segg. ☐ in modalità telematica ☒ nell'aula delle adunanze convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Sigg.

	P	A	
1. BARCHITTA FRANCESCO	☒	☐	Sindaco
2. CALANDRA GAETANO	☒	☐	Assessore
3. BARCHITTA VINCENZO	☒	☐	Assessore
4. GULIZIA JESSICA	☐	☒	Assessore
5. MINISSALE CARLO ROCCO	☒	☐	Assessore
6. TRINGALI VALENTINA	☒	☐	Assessore
TOTALE	<u>5</u>	<u>1</u>	

Assiste il Segretario Generale Dott. Pietro Vincenzo Fallica. Il Sindaco, constatato il numero degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto in epigrafe.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91, come modificata dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000;
Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

☒ di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1)

☐ aggiunte/integrazioni (1)

☐ modifiche/sostituzioni (1)

☒ dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/91: (1)

(1): Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorché l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

n° 08 del 17.02.2026 del registro delle proposte Area 2

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL REGOLAMENTO SULLA DEFINIZIONE AGEVOLATA AI SENSI DEI COMMI 102-110 DELLA L. 30 DICEMBRE 2025, N. 199

Premesso che:

- i commi 102-110 della l. 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026) reintroducono la possibilità per gli enti territoriali (città metropolitane, province e comuni) di disciplinare autonomamente forme di definizione agevolata delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali (c. d. rottamazione-quinquies);
- con l'istituto della definizione agevolata di cui alla legge citata il legislatore ha voluto, in modo chiaro, introdurre un nuovo strumento di gestione delle entrate locali, in coerenza con vincoli di bilancio, seppur circoscritto a periodi temporali delimitati;
- gli obiettivi perseguiti dal legislatore sono quelli di semplificare l'effettuazione degli adempimenti prescritti in materia di tributi delle regioni e degli enti locali, migliorare la riscossione delle entrate, svolgere una funzione deflativa del contenzioso. Inoltre, la definizione agevolata riduce i tempi di acquisizione delle somme dovute ed evitano il ricorso alla fase di emissione degli atti di accertamento;

Osservato che, in base alla disciplina contenuta nella legge sopra richiamata:

- il regolamento comunale di istituzione della definizione agevolata non risulta ancorato ai termini di approvazione del bilancio di previsione e, pertanto, potrà essere deliberato dagli enti locali in qualsiasi momento dell'anno;
- con riferimento ai contenuti del regolamento sono diverse le alternative a disposizione dell'ente locale, potendo quest'ultimo prevedere forme di definizione con riferimento ad atti di accertamento definitivi, a crediti ancora non oggetto di accertamento, a crediti in contenzioso, a crediti in riscossione coattiva, a rateizzazioni parzialmente o totalmente non pagate. Ovviamente l'ente potrà prevedere forme di definizioni per tutte le ipotesi sopra elencate o, invece, limitarsi ad alcune di esse o anche circoscrivere l'intervento ad alcune specifiche entrate, tributarie e non;
- non possono essere oggetto di definizione i crediti affidati all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, in quanto il regolamento non può imporre oneri a carico del riscossore pubblico. Diversamente, tali oneri possono essere imposti al concessionario iscritto nell'albo di cui all'art. 53 del d. lg. 15 dicembre 1997, n. 446;
- la definizione agevolata approvata con regolamento dovrà riferirsi a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l'utilizzo di tecnologie digitali per gli adempimenti richiesti ai cittadini;
- il termine previsto per consentire l'adempimento degli obblighi di pagamento precedentemente in tutto o in parte non adempiuti non può essere inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto sul sito internet istituzionale dell'ente;

Ritenuto opportuno per il comune di Scordia approvare il regolamento per la definizione agevolata in conformità ai commi 102-110 della l. 30 dicembre 2025, n. 199;

Visto lo schema di regolamento allegato alla presente proposta di deliberazione e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Valutato che:

- la regolamentazione locale rimane, comunque, di competenza del consiglio comunale;
- in conseguenza di ciò, l'adozione della presente proposta di deliberazione e dello schema di regolamento ad essa allegato sono da intendersi unicamente come atto di impulso nei riguardi del civico consenso;
- pertanto, una volta adottato e dopo l'acquisizione del prescritto parere del collegio dei revisori dei conti sul medesimo, lo schema di regolamento allegato alla presente proposta di deliberazione sarà successivamente sottoposto al consiglio comunale per la sua definitiva approvazione;

Visti:

- P.O. A. EE. LL. vigente nella Regione Sicilia;
- la l. 7 agosto 1900, n. 241;
- il d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- la l. 30 dicembre 2025, n. 199;
- il vigente statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il vigente regolamento di contabilità comunale;

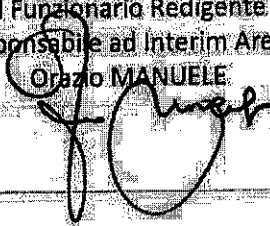
Tutto ciò premesso, visto e considerato

PROPONE ALLA GIUNTA DI DELIBERARE

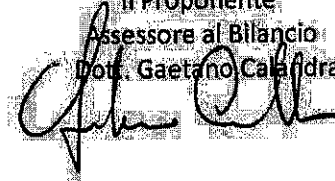
- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
- 2) di approvare lo schema del regolamento sulla definizione agevolata ai sensi dei commi 102-110 della l. 30 dicembre 2025, n. 199, composto da n. 9 articoli, allegato alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che, una volta adottato e dopo l'acquisizione del prescritto parere del collegio dei revisori dei conti sul medesimo, lo schema di regolamento allegato alla presente proposta di deliberazione sarà successivamente sottoposto al consiglio comunale per la sua definitiva approvazione;
- 4) di dichiarare, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della l. r. 3 dicembre 1991, n. 44, l'atto che sarà deliberato immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere in merito.

Il Funzionario Redigente
Responsabile ad Interim Area 2

Orazio MANUELE



Il Proponente
Assessore al Bilancio
Dott. Gaetano CALABRITA



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

"Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, come applicabili nell'Ordinamento Regionale, parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

☒ **FAVOREVOLE**

☐ **NON FAVOREVOLE** per la motivazione indicata con nota prot. n. _____ del _____, che si allega.

Scordia, 17-02-2006

Il Capo Area Finanze ad Interim
Orazio Manuele

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

"La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente";

Scordia, _____

Il Capo Area Finanze

oppure

"Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, come applicabili nell'Ordinamento Regionale, parere di regolarità contabile";

☒ **FAVOREVOLE**

☐ **NON FAVOREVOLE** per la motivazione indicata con nota prot. n. _____ del _____, che si allega.

Scordia, 17-02-2006

Il Capo Area Finanze ad Interim
Orazio Manuele

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
CON ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

"Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, come applicabili nell'Ordinamento Regionale, parere **FAVOREVOLE** di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000);

☐ si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	Pre-Imp.	Imp.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	€ xxx.xxx,xx	x.xxx.xxx	xxx	xxxx/xxxx	xxxx/xxxx

☐ si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata:

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	Pre-Acc.	Acc.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	€ xxx.xxx,xx	x.xxx.xxx	xxx	xxxx/xxxx	xxxx/xxxx

☐ si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa;

Scordia, _____

Il Capo Area

oppure

"Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, come applicabili nell'Ordinamento Regionale, parere **NON FAVOREVOLE** di regolarità contabile **E NON SI APPONE** l'attestazione della copertura finanziaria, per la motivazione indicata con nota prot. n. _____ del _____, che si allega".

Scordia, _____

Il Capo Area Finanze

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Falco P. VINCENZI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del procedimento delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata

- ☐ all'Albo Pretorio on-line e nel sito web istituzionale di questo Comune, per quindici giorni consecutivi dal al ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell'art 32, c. 1, della L. 18.06.2009 n. 69, nonché, per estratto, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/2015
- ☐ su Amministrazione Trasparente, nella sezione
☐ sottosezione

Scordia _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____

- ☐ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. n.44/1991 essendo trascorsi 10 gg dalla pubblicazione all'albo pretorio on-line
- ☐ ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n.44/1991 essendo stata dichiarata l'immediata esecutività

Scordia _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia della presente deliberazione verrà trasmessa a

- | | |
|--|--|
| ☐ Capigruppo Consiliare | ☐ Prefettura di Enna |
| ☐ Presidente del Consiglio Comunale | ☐ Procura Corte dei Conti |
| ☐ Collegio dei Revisori dei Conti | ☐ Sez. Giurisdizionale Procura Corte dei Conti |
| ☐ Nucleo di Valutazione | ☐ Organizzazioni Sindacali e RSU |
| ☐ Presidenza Regione Siciliana | ☐ Forze dell'Ordine (Polizia - Carabinieri ecc) |
| ☐ Assessorato Reg.le _____ | Altro _____ |

Scordia _____

Il Funzionario Incaricato

È copia conforme all'originale

Scordia, _____

Il Funzionario Incaricato

Timbro dell'Ente



Comune di Scordia

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE
AGEVOLATA AI SENSI DEI COMMI 102-110
DELLA L. 30 DICEMBRE 2025, N. 199**

INDICE

- Articolo 1 – Oggetto e finalità del regolamento
- Articolo 2 – Ambito oggettivo e soggettivo della definizione agevolata
- Articolo 3 – Procedimento per la definizione agevolata
- Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata
- Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione
- Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore
- Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso
- Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente
- Articolo 9 – Entrata in vigore

Articolo 1 – Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del d. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ed in attuazione dell'art. 1, commi da 102 a 110 della l. 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata:

- dei tributi, dei canoni, degli oneri concessori, dei fitti e, in generale, di ogni entrata comunale non riscossa a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al r. d. 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, l. 27 dicembre 2019, n. 16, gestita dall'ente direttamente o tramite affidatario;
- dei debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della l. 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
- delle controversie tributarie pendenti al 31 dicembre 2025;
- delle procedure cautelari ed esecutive al 31 dicembre 2025.

2. Restano escluse dall'applicazione del presente regolamento le entrate per le quali la normativa statale esclude espressamente la definibilità agevolata, nonché le addizionali ai tributi erariali e a ogni altra entrata non rientrate nella competenza regolatoria comunale.

3. Gli obiettivi perseguiti dal legislatore sono quelli di semplificare l'effettuazione degli adempimenti prescritti in materia di tributi delle regioni e degli enti locali, di migliorare la riscossione delle entrate e di svolgere una funzione deflativa del contenzioso. Finalità del presente regolamento è, altresì, quella di ridurre i tempi di acquisizione delle somme dovute ed evitare il ricorso alla fase di emissione degli atti di accertamento.

Articolo 2 – Ambito oggettivo e soggettivo della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi emessi al 31 dicembre 2023 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:

- a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2025;
- b) un accertamento divenuto esecutivo entro il 31 dicembre 2025;
- c) la pendenza di una procedura cautelare o esecutiva al 31 dicembre 2025;

3. La definizione agevolata delle entrate patrimoniali determina il pagamento:

- a) dell'imposta e/o dell'entrata patrimoniale nella parte capitale dovuta;
- b) delle spese di notifica già sostenute dall'ente o dall'affidatario;
- c) degli eventuali oneri non definibili per legge o per loro natura.

4. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, e alle maggiorazioni di cui all'art. 27, sesto comma, della l. 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare un singolo debito incluso in un'ingiunzione di pagamento o in un accertamento esecutivo.

5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti.

6. Possono accedere alla definizione agevolata i soggetti passivi obbligati e coobbligati anche in solido che alla data di presentazione dell'istanza di cui al successivo articolo, risultano destinatari di:

- avvisi di accertamento;
- ingiunzione di pagamento;
- atti relativi a procedure esecutive o cautelari.

Articolo 3 – Procedimento per la definizione agevolata

1. Il comune di Scordia, su istanza del debitore da presentarsi entro centoventi giorni dalla pubblicazione della delibera approvativa del presente regolamento sul sito istituzionale dell'ente comunica, nei successivi trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono costituire oggetto di definizione agevolata.
2. Ai fini della definizione di cui all'art. 2 del presente regolamento, il debitore manifesta al comune di Scordia la sua volontà di avvalersene, rendendo, a pena di decadenza, entro i trenta giorni successivi alla notifica della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso comune mette a disposizione sul proprio sito istituzionale. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate tramite cui intende effettuare il pagamento. In caso di omissioni su elementi essenziali o di altre irregolarità non altrimenti sanabili in sede di presentazione dell'istanza, l'ufficio comunale competente inoltra al contribuente una richiesta di integrazione e/o chiarimenti, fissando un termine, non termine a quindici giorni, per il dovuto riscontro. Nel caso in cui il contribuente non risponda entro il termine assegnatogli dall'ufficio, lo stesso si intende rinunciatario rispetto all'istanza presentata.
3. Entro il termine dei successivi trenta giorni dalla presentazione dell'istanza ovvero dalla comunicazione integrativa del contribuente, il comune di Scordia notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
 - a) versamento in un'unica soluzione: entro il 31 ottobre 2026;
 - b) ovvero, versamento nel numero massimo di trentasei rate, la prima delle quali di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione e, in ogni caso, per un importo non inferiore agli euro 50, 00, con scadenza al 31 ottobre 2026 e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza all'ultimo giorno di ciascun mese successivo.
4. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale maggiorato del 2 per cento annuo.
5. Con la comunicazione di cui al comma 2, il comune di Scordia indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.
 2. La definizione non produce effetti in caso di mancato o di insufficiente versamento:
 - a) dell'unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento;
 - b) di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento;
 - c) dell'ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento.
- Nelle superiori ipotesi, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.
3. In considerazione delle inadempienze di cui al comma precedente, nei confronti del contribuente riprendono le procedure di riscossione coattiva per gli importi ancora dovuti, ivi inclusi anche gli interessi, le sanzioni e le altre voci accessorie al tributo per il quale è stata presentata istanza di definizione agevolata e sussistenti alla data della sua presentazione.
 4. In ogni caso, l'inadempienza di cui al comma 3 del presente articolo osta al ripristino di qualsiasi piano di dilazione o di rateizzazione o di qualsiasi altro beneficio fiscale, comunque denominato, di

cui il contribuente moroso usufruiva alla data di presentazione della domanda per la definizione agevolata.

5. La decadenza dai benefici conseguenti alla definizione agevolata descritti nei commi precedenti si verifica anche in caso di accertamento di dichiarazioni mendaci o di documentazione falsa da parte del richiedente in sede di presentazione dell'istanza di cui all'art. 3, comma 2, del presente regolamento.

6. La decadenza è dichiarata con provvedimento del competente ufficio comunale contenente il ricalcolo del dovuto.

7. Entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di cui al comma precedente, il contribuente può richiederne la disapplicazione esclusivamente per comprovata causa di forza maggiore che abbia reso impossibile il pagamento. Entro il termine dei successivi dieci giorni dalla data di presentazione dell'istanza, il competente ufficio comunale decide con provvedimento motivato e, in caso di accoglimento, dispone la riattivazione del piano di pagamento alle condizioni originarie, con eventuale rimodulazione delle scadenze.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'art. 2 del presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal comune di Scordia o dal proprio affidatario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento, agli accertamenti esecutivi e alle procedure cautelari ed esecutive di cui all'art. 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'art. 3, comma 3, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti dall'ente e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3, comma 2, del presente regolamento sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Con riferimento ai debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della l. 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, è ammessa la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

Il comune di Scordia relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 2, del presente regolamento non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo. Fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'art. 3, comma 2, del presente regolamento il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione

agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del comune di Scordia della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti.

2. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal comune di Scordia, con la presentazione della dichiarazione di cui al comma precedente il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

3. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al relativo contenzioso ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

4. Nel caso di contenzioso relativo a più annualità o atti, il richiedente può richiedere la definizione agevolata solo per uno o più atti o per una o più annualità, indicandoli puntualmente nell'istanza di cui all'art. 3 comma 2, del presente regolamento.

Articolo 9 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione della delibera da parte del consiglio comunale e la sua conseguente esecutività.

A seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento, è da intendersi abrogata ogni altra disposizione regolamentare interna comunale con esso incompatibile.

Le disposizioni del presente regolamento cesseranno di aver applicazione a seguito dell'entrata in vigore di disposizioni legislative o regolamentari interne con esse incompatibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa espresso rinvio alla legislazione vigente in materia.



COMUNE DI SCORDIA

Città Metropolitana di Catania
Presidenza del Consiglio Comunale

VERBALE 2^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Seduta del 24 marzo 2026

L'anno duemilaventisei addì ventiquattro (24) del mese di marzo, alle ore 17:00 presso l'Ufficio dei consiglieri comunali sito al 2° piano del Palazzo Municipale di via Trabia 15, a seguito di regolare convocazione invitati tramite PEC si è riunita la 2^a Commissione Consiliare Permanente per trattare il seguente argomento posto all' o.d.g.:
Proposta di delibera Consiliare n.9/area 2-Approvazione del Regolamento sulla definizione agevolata ai sensi dei commi da 102 a 110 della L.30 dicembre 2025 , n.199.

Assolve le funzioni di segretaria verbalizzante la vice presidente della 2^a commissione consiliare permanente Lucia Milazzo.

Alle ore 17.15 sono presenti le consigliere V. Tringali e L. Milazzo.

Considerata l'assenza del responsabile al ramo la vice presidente rinvia la trattazione dell'argomento in consiglio comunale.

La vice presidente della 2^a commissione consiliare consiliare
Lucia Milazo